



Comune di STRAMBINO

SCHEDA INFORMATIVA

SISTEMA: ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE CIRCHI E GIOSTRE

Descrizione

“Spettacolo viaggiante”. Con questa definizione, risalente a provvedimenti normativi degli anni '30, le norme italiane definiscono le attrazioni – comunemente chiamate “giostre” – ed i trattenimenti ospitati nei parchi di divertimento, siano essi temporanei – i classici luna park – che permanenti, tematici, faunistici ed acquatici. Le attività – oltre 150, tra le quali l’ottovolante e l’autoscontro – sono rubricate da un decreto interministeriale, aggiornato annualmente, che comprende anche il teatro di burattini, le piste Go Kart, gli scivoli acquatici, i circhi equestri.

La legge 18 marzo 1968, n. 337, all’articolo 1 recita “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.”. Il riconoscimento della funzione sociale di questa sana e popolare forma di divertimento sancisce la valenza di un’attività che aggrega famiglie e ragazzi, raggiungendo, nel caso dello spettacolo viaggiante itinerante, anche località prive di altri luoghi di spettacolo e divertimento.

Le origini di questa forma di spettacolo risalgono alle fiere e feste popolari, che da oltre un millennio costituiscono momento di grande richiamo per la popolazione. Con la creazione delle prime attrazioni meccaniche, ospitate nelle grandi Esposizioni Universali organizzate dalla fine del XVIII secolo nelle Città europee, lo spettacolo viaggiante inizia a diffondersi in Europa. Anche il “cinema viaggiante”, prima forma di esercizio cinematografico ambulante, è nato all’interno dello spettacolo viaggiante, così come i grandi parchi di divertimento permanenti.

L’elenco completo delle attrazioni è contenuto nel decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni, che le classifica in 6 sezioni:

Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni; (include anche giochi gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico)

Sezione II - Balli a palchetto o balere;

Sezione III - Teatri viaggianti (include anche i teatrini di burattini o marionette)

Sezione IV - Circhi equestri;

Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;

Sezione VI - Spettacolo di strada (nuova sezione introdotta dal DM 28/2/05)

La normativa italiana prevede che ogni attrazione disponga di documentazione tecnica e sia verificata annualmente da un tecnico abilitato. Da alcuni anni è entrato in vigore il DM 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», in GU n. 136 del 14/6/2007. Il decreto introduce la procedura di registrazione delle attrazioni ed assegnazione di un codice identificativo attraverso una procedura che coinvolge le amministrazioni comunali.

Su istanza del richiedente – esercente, produttore o detentore a qualsiasi titolo – corredata da «libretto dell’attività», manuale di uso e manutenzione e fascicolo tecnico, l’Amministrazione comunale, avvalendosi della Commissione comunale, se costituita, o provinciale di vigilanza sui luoghi di spettacolo, verifica la congruità della documentazione, effettua un sopralluogo per verificare l’attrazione nelle ordinarie condizioni d’uso, e rilascia un codice identificativo. Il codice verrà riportato su una targhetta metallica ed applicato stabilmente all’attrazione per consentirne l’identificazione.

La procedura di registrazione riguarda le attrazioni nuove, le quali devono attestare la conformità alle norme tecniche in vigore – per le attrazioni la norma EN13814 – ed usate.

Per quanto riguarda i regimi amministrativi da rispettare il riferimento normativo è diventato il D.L.vo 222/2016 conosciuto come SCIA 2 e predisposto dal Ministro Madia nell’ottica della riforma della Amministrazione Pubblica.

Il punto 81 della Tabella A regola l’esercizio di giostre o attrazioni fino a 200 persone che è soggetto ad Autorizzazione, ai sensi degli articoli 69 e 80 TULPS. L’istanza è trasmessa dal SUAP alla Commissione di vigilanza sui locali di spettacolo. Serve, ove necessario, la concessione per il suolo pubblico. Se si diffonde musica, registrata o dal vivo, si inoltra al SUAP un’apposita istanza corredata, per l’impatto acustico oppure una Comunicazione, se non si superano i limiti della zonizzazione comunale.

Il punto 82 della Tabella A riguarda la regolamentazione dell’esercizio di giostre o attrazioni oltre le 200 persone. Anche in questo caso è prevista l’Autorizzazione, con licenza di cui agli articoli 69 e 80 TULPS, tramite istanza al SUAP, corredata da Comunicazione o Istanza di impatto acustico per la diffusione di musica, a seconda che si rientri, o si superino, i limiti di emissione imposti dal Comune.



Riferimenti normativi principali:

- ↵ Legge 18 marzo 1968 n° 337
- ↵ DM 1 luglio 20154
- ↵ Elenco delle attrazioni
- ↵ D.L.vo 222/2016

Regime amministrativo: AUTORIZZAZIONE + COMUNICAZIONE.

Sono soggette a AUTORIZZAZIONE + Comunicazione:

- l'esercizio di attrazione fino a 200 persone con impianti di diffusione sonora e/o diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali ;
- l'esercizio di attrazione oltre le 200 persone con impianti di diffusione sonora e/o diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

Regime amministrativo: Comunicazione.

Sono invece soggette a semplice Comunicazione:

il subingresso, (trasferimento di titolarità),
la variazione della denominazione,
la sospensione temporanea dell'attività,
la cessazione dell'attività.

Modelli disponibili.

1 – Il modello unificato regionale relativo a:

nuova apertura;
trasferimento sede;
trasformazione attività.

2 – Il modello unificato regionale relativo a
trasferimento di titolarità (subingresso) dell'attività;
variazione della denominazione.

3 – Il modello unificato regionale relativo a
sospensione temporanea dell'attività;
cessazione dell'attività.

Allegati.

Gli allegati alla modulistica univoca regionale sono puntualmente richiamati all'interno di modello stesso.

Termine e scadenza.

Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.

Quando la tabella indica l'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della L. n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della L. n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.



A che cosa fare attenzione?

Il modello – secondo la fattispecie prescelta – deve essere compilato in ogni sua parte e contenere tutti gli allegati necessari (SCIA, Istanza o Comunicazione di impatto acustico, a completamento del modulo base).

In carenza di completezza formale dell'istanza potranno essere richieste le integrazioni necessarie. Le istruzioni regionali sulla modulistica univoca, sono reperibili sul portale SUAP del Comune di Strambino.

Chi può presentare la richiesta

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.